

TI_GERICHTE 52.2003.129 vom 30. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.129

FR: TI_GERICHTE 52.2003.129 du 30 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.129 del 30 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

qualità nell'ambito della progettazione architettonica (50%),

E. 2

esperienza nella progettazione esecutiva e nella pianificazione finanziaria dei costi e dei tempi di costruzione (30%),

E. 3

organizzazione e qualità professionale del gruppo di progettazione (10%),

E. 4

struttura e capacità del gruppo di progettazione (10%); che il punto 3.4 del bando indicava con precisione i documenti che il concorrente doveva presentare per consentire la valutazione di ogni singolo criterio di idoneità e meglio: · lista con referenze verificabili di lavori eseguiti (per la valutazione del criterio 2), · succinta documentazione (piani e foto) di al massimo 5 lavori progettati e/o eseguiti (per la valutazione del criterio 1), · organigramma del gruppo di progettazione con indicazione del personale impiegato, delle competenze, delle responsabilità e delle gerarchie; sede del gruppo di progettazione (per la valutazione del criterio 3), · referenze, funzione, formazione e dati personali delle persone quadro componenti del gruppo di progettazione (per la valutazione del criterio 4); che gli atti di gara (punto 3.6) segnalavano inoltre che le candidature sarebbero state esaminate da una giuria e precisavano il nominativo di ogni suo membro, con l'avvertenza che la graduatoria stilata da questo organismo avrebbe condotto alla selezione dei gruppi da invitare alla fase susseguente di concorso di progetto; che indicando i criteri di idoneità, nonché i documenti sulla scorta dei quali sarebbero stati valutati, il committente ha pienamente rispettato tutti gli obblighi sanciti dalla legge; li ha addirittura trascesi in positivo laddove ha fissato e preannunciato una ponderazione dei singoli criteri di idoneità, cosicché sotto questo profilo la decisione impugnata non presta il fianco a critiche; che il ricorrente ha peraltro rinunciato ad impugnare i contenuti del bando ed ha partecipato alla gara senza sollevare obiezioni; ora non può quindi avversare con successo le prescrizioni del concorso, il tipo di procedura applicata o il fatto che le candidature siano state esaminate da una giuria di cui era stata resa nota persino l'esatta composizione; che lo esige il principio della buona fede, il quale esclude la possibilità di mettere in discussione l'esito di una gara scaturito dall'applicazione di regole accettate senza riserve (RDAT I-2002 N. 24); che il ricorrente contesta tuttavia il punteggio globale assegnatogli dalla giuria, chiedendo

di poter conoscere tutti i dettagli della valutazione; che tale richiesta si appalesa pretestuosa nella misura in cui l'insorgente è già in possesso della motivazione circostanziata delle valutazioni esperite dalla giuria (doc. 10); a norma di legge (cfr. art. 20 PAm) il ricorrente avrebbe potuto d'altronde tranquillamente consultare tutti gli atti del procedimento concorsuale prima dell'inoltro dell'impugnativa; che il committente fruisce di un ampio margine di giudizio nelle proprie scelte; l'esercizio della facoltà discrezionale di cui dispone la stazione appaltante può essere quindi censurato dall'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso o dell'eccesso di potere di apprezzamento (cfr. art. 16 cpv. 1 CIAP; STF inedita 23 dicembre 1998 in re Consorzio _____); una verifica dell'adeguatezza è per contro esclusa (art. 16 cpv. 2 CIAP); che il committente abusa del suo potere di apprezzamento quando lo esercita in spregio dei principi generali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto di arbitrio, alla buona fede o alla proporzionalità (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N. 554; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 2d ad art. 61 PAm); che nel caso di specie il committente ha delegato la valutazione delle candidature ad una giuria; che la giuria, sulla scorta dei criteri di idoneità noti ai concorrenti, ha attribuito al Gruppo _____ un punteggio complessivo di 480 punti, sul quale ha influito negativamente la nota (3) data in esito all'esame dell'organizzazione e della qualità professionale del gruppo di progettazione (criterio di idoneità 3, per la cui valutazione il candidato doveva produrre un organigramma del gruppo di progettazione con l'indicazione del personale impiegato, delle competenze, delle responsabilità e delle gerarchie); che commentando la documentazione presentata a riguardo dal Gruppo _____, la giuria ha annotato che "l'organizzazione interna del gruppo, formato da due uffici di architettura, oltre che dall'ingegnere e dai progettisti consulenti, non è precisata; si limita all'elencazione dei singoli uffici; mancano un organigramma strutturato e le indicazioni di responsabilità all'interno delle diverse componenti del gruppo" ; che gli appunti della giuria sono pertinenti; il fascicolo esibito dal ricorrente è con ogni evidenza lacunoso laddove omette di precisare adeguatamente l'organizzazione e la suddivisione delle responsabilità all'interno del gruppo; che attribuendo soltanto la nota tre (trenta punti) alle indicazioni di natura organizzativa fornite dal Gruppo _____ la giuria non è incorsa in un abuso del potere di apprezzamento riservatogli dalla legge; che in assenza di una violazione del diritto le vaghe censure sollevate dal ricorrente avverso il lavoro svolto dalla giuria vanno disattese; che sulla scorta di quanto precede il gravame va respinto siccome infondato; che la tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 9 Cost.; 6, 7, 12, 13, 15, 16 CIAP; § 7, 14, 19, 33 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 43 e 46 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei membri del consorzio ricorrente in solido. 3. I membri del consorzio ricorrente in solido verseranno alla SSIC sezione Ticino fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario